



## PROVINCIA DI MANTOVA

Mantova 18 gennaio 2023

Ai Dirigenti

Ai titolari di PO

E p.c. Al Sig. Presidente  
Carlo Bottani

### **OGGETTO: NOTE ESPLICATIVE IN MERITO AD ALCUNE NORME, DI INTERESSE PER LE PROVINCE, DELLA LEGGE DI BILANCIO (L.N. 197/2022) E DEL DECRETO MILLEPROROGHE (D.L. N. 198 /2022).**

Alla fine di dicembre sono stati pubblicati in G.U.R.I. la legge di bilancio per il 2023 e il decreto legge cd. milleproroghe, i cui estremi sono i seguenti:

- ✓ Legge 29 dicembre 2022, n. 197 sul "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022;
- ✓ Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", cosiddetto "*decreto milleproroghe*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022.

I provvedimenti intervengono su diversi settori dell'economia, prevedono alcune misure di agevolazione e sostegno per gli enti locali e stabiliscono una serie di proroghe di termini legislativi. Con la presente si vogliono segnalare le principali disposizioni di immediato interesse per le Province, con riserva di ulteriori successivi approfondimenti.

### **COSTITUZIONE E INCREMENTI DI FONDI DESTINATI AGLI ENTI LOCALI**

- **CONTRIBUTI PER LA MAGGIORE SPESA PER ENERGIA E GAS IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 29)**

La norma è finalizzata ad attribuire anche per l'anno 2023 risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese che gli enti locali devono affrontare per garantire la continuità dei servizi locali, a seguito degli aumenti dei prezzi di gas ed energia dopo la fine dell'emergenza epidemiologica. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali - da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas, rilevata anche sulla base dei dati risultanti dal SIOPE. L'importo complessivo di 400 milioni è destinato per 350 ai Comuni e 50 alle Province e Città metropolitane.

➤ **INCREMENTO DEL "FONDO" PER LA LEGALITÀ E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 820)**

Al fine di consentire agli Enti Locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, e di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'Ente o in favore degli Amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il "Fondo" per la legalità e per la tutela degli Amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'art. 1, comma 589, della Legge n. 234/2021, è incrementato di Euro 1 milione annui a decorrere dall'anno 2023.

➤ **MISURE IN MATERIA DI STRATEGIA NAZIONALE DI CYBERSICUREZZA (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 DA COMMA 899 A COMMA 902)**

Sono istituiti, nello Stato di previsione del Mef, 2 "Fondi" finalizzati ad attuare la "Strategia nazionale di Cybersicurezza" ed il relativo "Piano di implementazione". Il primo prende il nome di "Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di Cybersicurezza" e ha una dotazione di Euro 70 milioni per il 2023, 90 milioni per il 2024, 110 milioni per il 2025 e 150 milioni annui dal 2026 al 2037. Il secondo è il "Fondo per la gestione della Cybersicurezza" e ha una dotazione finanziaria pari ad Euro 10 milioni per il 2023, 50 milioni per il 2024, ed Euro 70 milioni a decorrere dal 2025.

## **IMPIEGO PUBBLICO**

➤ **ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 281)**

La disposizione introduce una misura di sostegno al reddito per dipendenti pubblici e privati, relativamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, consistente in un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori pari al 2% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità e considerato il rateo di tredicesima per il mese di dicembre, non eccede l'importo mensile di Euro 2.692,00, e al 3% fino a Euro 1.923,00.

➤ **REGIME PENSIONISTICO "OPZIONE DONNA" (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 292)**

*Si estende la possibilità di optare per il regime pensionistico sperimentale “opzione donna” alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2022, introducendo alcune modifiche alla versione precedente che prevedeva l’accesso alla pensione con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità. Il requisito anagrafico viene portato a 60 anni, con riduzione di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, a condizione che si trovino in una delle seguenti situazioni: assistano un parente disabile, abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%, siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi (in tale ultimo caso il requisito anagrafico è pari a 58 anni a prescindere dal numero dei figli).*

➤ **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI “LAVORO AGILE” PER SOGGETTI FRAGILI (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 306)**

*La disposizione in commento ha previsto, fino al 31 marzo 2023, la possibilità di espletamento della prestazione lavorativa in modalità “agile” per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della Salute di cui all’art. 17, comma 2, del Dl. n. 221/2021. Il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “agile” anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai Contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi Contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli.*

➤ **EMOLUMENTO ACCESSORIO UNA TANTUM PER I DIPENDENTI PUBBLICI (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMM DA 330 A 333)**

*È previsto, per il solo anno 2023, un incremento per la contrattazione collettiva nazionale, in applicazione dell’art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, di Euro 1.000 milioni destinato all’erogazione di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per 13 mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.*

*Tali aumenti sono ripartiti con uno o più decreti del Mef sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023. Per il personale dipendente degli Enti Locali, gli oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001.*

➤ **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTACCO O COMANDO DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 898)**

*La disposizione aggiunge il comma 9-bis all’art. 19 del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp), prevedendo l’applicazione al personale delle Società pubbliche e al personale dipendente di Enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all’attuazione del “Pnrr”, le disposizioni di cui all’art. 30 del Dlgs. n. 276/2003 in materia di distacco e all’art. 56 del Dpr. n. 3/1957 in materia di*

*comando, in quanto compatibili.* Restano fermi, per le Amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi di cui all'art. 30, comma 1-*quiquies*, del Dlgs. n. 165/2001.

In ogni caso, i comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026.

## **LAVORI E INVESTIMENTI PUBBLICI**

### ➤ **MISURE PER FRONTEGGIARE L'AUMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI PER LE OPERE PUBBLICHE (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMI 369, 379 E 383)**

*Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, del Dlgs. n. 50/2016 ("Codice dei Contratti pubblici") e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la dotazione del "Fondo per l'avvio di Opere indifferibili" di cui all'art. 26, comma 7, del Dl. n. 50/2022 è incrementata, rispettivamente, di Euro 500 milioni per il 2023, di Euro 1.000 milioni per il 2024, di Euro 2.000 milioni per l'anno 2025, di Euro 3.000 milioni per l'anno 2026 e di Euro 3.500 milioni per l'anno 2027.*

*Per le medesime finalità e a valere sulle risorse del "Fondo per l'avvio delle Opere indifferibili", agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal "Pnrr" nonché dal "Pnc" è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10% dell'importo di cui al citato decreto.* Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

*Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le Amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei Sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, l'elenco degli Enti Locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (Cup).*

Tale elenco viene pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. *Entro i successivi 20 giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione.* Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli Interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i Sistemi informativi della RgS la conferma di accettazione della preassegnazione. Tale decreto costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio.

*Le Regioni, entro il 31 marzo 2023, devono procedere all'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, del Dlgs. n. 50/2016.* In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi 15 giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Mit, sentite le Regioni interessate.

*Ai fini dell'accesso al "Fondo", i prezzari regionali aggiornati si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali siano effettuate pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.*

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, le Stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla *rimodulazione delle somme a disposizione* indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le Stazioni appaltanti possono altresì *utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime Stazioni appaltanti* e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data del 1° gennaio 2023. L'accesso al "Fondo" è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei Prezzari aggiornati relativamente alla voce "lavori" del Quadro economico dell'Intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del "Fondo" è consentito anche con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'Opera. Possono accedere al "Fondo" gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo un preciso ordine prioritario che prevede, tra l'altro:

- *gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del "Pnrr";*
- *gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al "Pnc";*
- *gli interventi per i quali sia stata presentata per l'anno 2022 istanza di accesso al "Fondo" e per i quali non sia stata avviata nel termine prefissato la relativa procedura di affidamento.*

La determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del "Fondo", costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ulteriore ordine di priorità:

- *della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori;*
- *dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle Stazioni appaltanti e validate dalle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.*

Con Decreto Mef, da adottare entro 30 giorni dalla data del 1° gennaio 2023, saranno determinati:

- *le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento RgS, delle domande di accesso al "Fondo" da parte delle Stazioni appaltanti;*
- *i contenuti delle domande e delle istanze;*

- le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al "Fondo";
- le procedure di verifica delle domande da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli Interventi;
- la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del "Fondo";
- le modalità di trasferimento delle risorse del "Fondo";
- le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.

Le disposizioni in esame si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del "Codice dei Contratti pubblici".

➤ **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI PREZZI (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 458)**

*Le disposizioni sono volte, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, che, in conseguenza delle clausole di revisione dei prezzi, si vedessero costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale.*

*La norma, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, sia adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati del prezzario regionale ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, incrementando del 20% le risultanze dei predetti prezzari regionali.*

I maggiori importi sono riconosciuti dalle Stazioni appaltanti nella misura del 90%, utilizzando nel limite del 50%:

- le risorse appositamente accantonate per *imprevisti* nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le *eventuali ulteriori somme a disposizione* della medesima Stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso Intervento;
- le somme *derivanti da ribassi d'asta*, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le *somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima Stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i Certificati di regolare esecuzione.*

In caso di insufficienza delle risorse, le Stazioni appaltanti provvedono:

a) *a valere sulle risorse del “Fondo” di cui all’art. 7, comma 1, Dl. n. 76/2020* (per gli Interventi finanziati con le risorse del “Pnrr”), la cui dotazione viene aumentata di Euro 1.000 milioni per l’anno 2022 e Euro 500 milioni per l’anno 2023;

b) *a valere sulle risorse del “Fondo” di cui all’art.1-septies, comma 8, del Dl. n. 73/2021*, la cui dotazione viene aumentata di Euro 500 milioni per l’anno 2022 e Euro 550 milioni per l’anno 2023.

Il comma 458 in commento aggiunge che, ai fini dell’accesso alle risorse del “Fondo” di cui all’art. 1-septies, comma 8, del Dl. n. 73/2021, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le Stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal Decreto Mit, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal Direttore dei lavori e vistato dal Rup.

Sempre il comma 458 in commento aggiunge i commi da 6-bis a 6-sexies all’art. 26 del Dl. n. 50/2022, prevedendo che, dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, sia adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati del prezzario regionale ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, dell’ultimo prezzario adottato (prevedendo altresì di provvedere all’eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel Libretto delle misure a seguito dell’aggiornamento del prezzario).

I maggiori importi sono riconosciuti dalle Stazioni appaltanti nella misura del 90%, utilizzando nel limite del 50%:

- le risorse appositamente *accantonate* per imprevisti nel Quadro economico di ogni Intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le *eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima Stazione appaltante* e stanziare annualmente relativamente allo stesso Intervento;
- le *somme derivanti da ribassi d’asta*, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le *somme disponibili relative ad altri Interventi ultimati di competenza della medesima Stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i Certificati di regolare esecuzione.*

*In caso di insufficienza delle risorse, le Stazioni appaltanti che non hanno avuto accesso al "Fondo" di cui all'art. 7, comma 1, Dl. n. 76/2020, e al "Fondo" di cui all'art.1-septies, comma 8, del Dl. n. 73/2021, accedono al "Fondo per la prosecuzione delle Opere pubbliche" di cui all'art. 7, comma 1, del Dl. n. 76/2020, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di Euro 1.100 milioni per l'anno 2023 e di Euro 500 milioni per l'anno 2024.*

*La norma si applica anche agli appalti pubblici di lavori i cui Bandi o Avvisi siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al "Fondo per l'avvio di Opere indifferibili" relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal Direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.*

Viene poi modificato il comma 8 del citato art. 26, al fine di chiarire che la disposizione circa l'utilizzo dei Prezzari aggiornati dalla Stazione appaltante si applica in relazione agli Accordi-quadro di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 e non a quelli già aggiudicati ovvero efficaci dalla data di entrata in vigore del Dl. n. 50/2022.

Inoltre, è modificato il comma 12 del medesimo art. 26 al fine di prevedere l'estensione di un anno (fino al 31 dicembre 2023) dell'applicazione dell'incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate fino al 31 dicembre 2023 in relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e da Anas Spa le cui opere sono in corso di esecuzione.

Infine, viene modificato il comma 13 sempre dell'art. 26 che, relativamente alle istanze presentate e all'utilizzo effettivo delle risorse, autorizza il Mef ad apportare le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Tale termine viene esteso di un anno prevedendo il triennio 2022-2024.

## **NORME CONTABILI PER GLI ENTI LOCALI**

### **➤ APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 DELLA QUOTA LIBERA DELL'AVANZO 2022 (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 775)**

In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. La norma, per permettere anche l'applicazione di quanto qui sopra disposto, proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023.

### **➤ ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 782)**

Si stabilisce che l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, da parte degli enti locali (già previsto a legislazione vigente per il



triennio 2020-2022) sia esteso all'anno 2025. La finalità della disposizione è quella di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

➤ **SVINCOLO DI QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DI REGIONI E ENTI LOCALI PER SPESE ENERGETICHE (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 DAL COMMA 822 AL COMMA 823)**

La norma ripropone anche per il 2023 la *possibilità per le Regioni e gli Enti Locali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2022, le quote di avanzo di amministrazione vincolato riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie*, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte (con esclusione delle somme relative alle “funzioni fondamentali” e ai livelli essenziali delle prestazioni).

Le risorse svincolate devono essere utilizzate per:

- a) *la copertura dei maggiori costi energetici* sostenuti dagli Enti territoriali oltre che dalle Aziende del Servizio sanitario regionale;
- b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle Aziende del Servizio sanitario regionale e derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti al “Covid-19” e alla crescita dei costi energetici;
- c) contributi per attenuare la crisi delle Imprese per i rincari delle fonti energetiche.

Tali somme svincolate e utilizzate sono comunicate anche alla RgS e con Decreto Mef sono stabilite le modalità applicative.

➤ **SOSPENSIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTO DAL CODICE DELLA STRADA (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 497)**

A partire dal 1° gennaio 2023 e per gli anni 2023 e 2024 *viene sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie al “Codice della strada” in base all'Indice Istat.*

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE**

➤ **STRALCIO DEI CARICHI FINO A EURO 1.000 AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015 (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 DAL COMMA 222 AL COMMA 230)**

I commi indicati introducono una nuova forma di stralcio dei carichi affidati agli agenti della riscossione. Nello specifico, sono automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di importo residuo al 1° gennaio 2023, fino ad Euro 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°

gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, da parte delle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali, e dagli Enti pubblici previdenziali, ancorché ricompresi nelle precedenti “definizioni agevolate”.

Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’Ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’Agente della riscossione trasmette agli Enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate. Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

Dal 1° gennaio 2023 e fino alla data dell’annullamento è sospesa la riscossione dei debiti in parola. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui al precedente stralcio di cui all’art. 4, del Dl. n. 118/2019, e all’art. 4, commi da 4 a 9, del Dl. n. 41/2021.

Si applicano le disposizioni che stabiliscono che ai crediti annullati non si applicano gli artt. 19 e 20 del Dlgs. n. 112/1999 in materia di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Il comma 226 esclude dall’annullamento automatico: le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea, vale a dire i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero, l’Iva riscossa all’importazione.

**Il comma 227 prevede, per quanto riguarda i singoli carichi affidati nel periodo considerato dagli Enti diversi dagli Enti previdenziali, dalle Amministrazioni statali e dalle Agenzie fiscali, che l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. L’annullamento non opera con riferimento alla parte capitale e alle spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella.**

Le disposizioni del comma 227, per quanto riguarda le sanzioni amministrative (comprese quelle per violazioni del “Codice della strada”), si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli della cd. “maggiorazione” di cui all’art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981.

***Ai sensi del comma 229, gli Enti di cui al comma 227 (compresi gli Enti Locali) possono stabilire di non applicare le disposizioni ivi contenute con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023. Lo stesso dovrà essere comunicato all’agente della riscossione entro 10 giorni dalla data di adozione mediante le modalità che saranno individuate dallo stesso agente.***

**Il comma 230 sospende la riscossione dell’intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 marzo 2023.**

➤ **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2022 (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 DAL COMMA 231 AL COMMA 252)**

*Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate agli agenti della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del Dlgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.*

Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del Dpr. n. 602/1973, in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo.

L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito *internet* istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblicherà sul proprio sito *web* entro il 20 gennaio 2023. Nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare gli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. La domanda potrà essere integrata entro il 30 aprile 2023.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis, del Dpr. n. 602/1973;
- g) si applica la disposizione di cui all'art 54, del Dl. n. 50/2017, ai fini del rilascio del Durc.

Il comma 241 dispone che entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito *internet* dell'Agente della riscossione.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:

- a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;
- b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'Agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori, ai sensi del Capo II, Sezione I, della Legge n. 3/2012 ("*Codice della crisi d'impresa*") con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del "*Codice della strada*", le disposizioni della "*definizione agevolata*" in commento si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli della maggiorazione di cui all'art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi delle precedenti "definizioni agevolate".

A seguito del pagamento delle somme dovute, l'agente della riscossione viene automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli Enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso Agente della riscossione trasmette, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei Codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Per gli Enti Locali, l'eventuale maggiore disavanzo determinato della presente "definizione agevolata" e delle misure di "stralcio" disposte dai precedenti commi da 222 a 230 può essere ripianato in non più di 5 annualità, in quote annuali costanti, secondo le modalità previste dal Dm Mef 14 luglio 2021.

## **NORME IN MATERIA DI GESTIONE E CONTENIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA (Legge di bilancio art. 1 comma 448)**

Dopo l'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", è inserito **l'art. 19-ter. "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica"** il quale testualmente stabilisce che: "1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale. 2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura. 3. *Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.* 4. *Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché' dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché' muniti di licenza per l'esercizio venatorio.* 5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste legislazione vigente".

*Al fine di fronteggiare l'emergenza esistente nel territorio nazionale riferita ai danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.*

**PROROGA DEL REGIME DI DEROGA ALL'INCONFERIBILITA' DI INCARICHI A COMPONENTI DI ORGANO POLITICO DI LIVELLO REGIONALE E LOCALE (Decreto milleproroghe art. 1 comma 20)**

*Fino al 31 dicembre 2023, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, l'inconferibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.*

**PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELL'AGGIORNAMENTO SULLA VARIAZIONE DEGLI INDICI ISTAT DEI CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA PER GLI IMMOBILI ISTITUZIONALI (Decreto milleproroghe art 3 comma 4)**

Anche per l'anno 2023 non si applica l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat ai canoni di locazione passiva, per gli immobili aventi finalità istituzionali, a carico delle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato.

**PROROGA DEI TERMINI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI (Decreto milleproroghe art 5 comma 5 e comma 6)**

*È prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola. Sono definite con Decreto del Ministro dell'Interno le scadenze differenziate per il completamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*dr. Maurizio Sacchi*